



Scheda n. 4 Aggiornata con DDR n. .... del .....

**DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA (già Direzione Programmazione Sanitaria – LEA)**

**DIRETTORE DELEGATO (ex DGR 596/2018)**

**Direttore pro tempore della Direzione Programmazione Sanitaria**

### **TITOLO DEL TRATTAMENTO**

**Prestazioni di specialistica ambulatoriale art. 50 D.L. 269/2003 (prescritto ed erogato)**

### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati contenuti nel flusso prevede l'esecuzione di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati.

Il flusso in oggetto, costituito da una serie di tracciati, fornisce informazioni periodiche sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e viene compilato direttamente dagli operatori delle Aziende e degli Istituti del Servizio Sanitario Regionale e delle Strutture private accreditate trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Regione del Veneto per il tramite delle ULSS.

### **FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati sono trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie della Regione, tra cui l'organizzazione dei servizi e delle strutture sanitarie, la programmazione e il monitoraggio delle attività sanitarie, la definizione degli indirizzi di politica sanitaria e l'adozione di provvedimenti dichiarativi, costitutivi, integrativi e/o modificativi per la tutela della salute.

In particolare, il trattamento dei dati è finalizzato al governo dei tempi d'attesa delle prestazioni specialistiche attraverso il controllo ed monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, nonché al monitoraggio della spesa sanitaria. L'analisi dei dati raccolti permette di valutare l'appropriatezza e la congruità prescrittiva per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero, consentendo di omogeneizzare i comportamenti prescrittivi e l'analisi delle modalità e tempi di erogazione delle stesse.

### **BASI GIURIDICHE CHE LEGITTIMANO IL TRATTAMENTO**

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Decreto Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 (art. 50);
- Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. n. 28/CSR del 21 febbraio 2019 (PNGLA 2019-2021)
- Decreto Ministero Economia e Finanza 2 novembre 2011 "De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art 11, comma 16, del decreto-legge n.78 del 2010- Delibera della Giunta Regionale 23 aprile 2019 n. 479 "Recepimento dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, del 21 febbraio 2019";
- Art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE/2016/679 (GDPR);

- Art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- Art. 2 sexies, comma 2, lett. v) del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Riferimento al Regolamento regionale n. 1 del 24/10/2014** "Modifiche al regolamento regionale 22 marzo 2007, n. 1 "Modifiche al regolamento 20 marzo 2006, n. 2 "Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2 e articolo 21, comma 2)"; da individuarsi nella **SCHEDA N. 12** e nella **SCHEDA N. 25 dell'Allegato A.**

#### **ORIGINE DEI DATI**

X comunicati da terzi

#### **TIPOLOGIA DELLA BANCA DATI**

X informatizzata

#### **TIPOLOGIA / CATEGORIE DI DATI TRATTATI**

X PERSONALI COMUNI

X PERSONALI PARTICOLARI  
**Idonei a rilevare lo stato di salute dell'interessato**

#### **MODALITA' DI TRATTAMENTI DEI DATI**

X manuale

X automatizzato

I dati inseriti nel presente flusso dalle Aziende sanitarie sono privati degli elementi identificativi diretti e pseudonimizzati per la consultazione da parte della Regione.

Il sistema di codifica adottato non consente alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici del soggetto interessato e consiste in una sequenza fissa di caratteri alfanumerici casuali ottenuti attraverso procedure di cifratura e/o hash e/o random non direttamente invertibili.

Per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione non può essere effettuata la correlazione tra il codice univoco e i dati anagrafici dell'interessato, eccettuati i casi in cui - su richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre autorità di controllo/ente/soggetto giuridicamente legittimato nonché in altri casi normativamente previsti - la Regione del Veneto, secondo le procedure organizzative definite, per il tramite di Azienda Zero o direttamente la stessa Azienda Zero, attraverso la propria infrastruttura tecnica, può consentire l'identificazione dei soggetti interessati.

#### **CATEGORIE DI INTERESSATI**

Persone fisiche cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento.

#### **TITOLARE DEL TRATTAMENTI DEI DATI**

La Giunta della Regione del Veneto, per il tramite dei Direttori delegati, come da organizzazione e regolamentazione regionale di cui alla Deliberazione n. 596 del 8 maggio 2018.

#### **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Azienda Zero, ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 e delle Delibere della Giunta Regionale attuative, nonché ai sensi della nomina di cui alla DGR n. 1249 del 1° settembre 2020.

## **SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Responsabile del trattamento può avvalersi di uno o più Sub-Responsabili solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, rilasciata da parte del Titolare del trattamento.

## **TRASFERIMENTI E COMUNICAZIONI**

X si effettua la comunicazione dei dati al Ministero della Salute, al MEF e alle Aziende del SSR. Si richiama, inoltre, quanto previsto in ordine alle comunicazioni a favore dei soggetti, enti, autorità di controllo, di cui al paragrafo *“modalità di trattamento dei dati”*.

## **MISURE DI SICUREZZA**

- X Convenzione di nomina del Responsabile del trattamento, in particolare artt. 8 e ss.
- X Formazione
- X Deleghe / Autorizzazioni
- X Regolamenti interni di Regione ed Azienda Zero.

## **REGOLAMENTI INTERNI DI SICUREZZA**

- X Disciplinare per l'utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni e fax all'interno di Regione del Veneto - DGR n. 863 del 31.03.2009.
- X Istruzioni per i trattamenti di dati personali - DGR n. 596 del 08.05.2018.
- X Linee Guida per la notifica della violazione dei dati personali - DDR n. 119 del 26.09.2019 Direzione ICT e Agenda Digitale, come modificato ed integrato dal DDR n. 116 del 29.10.2019.
- X Regole per l'uso delle risorse ICT e dei dispositivi di telefonia mobile della Giunta Regionale - DGR n. 1480 del 16.10.2018.
- X Metodo e Modello di compilazione della DPIA di Azienda Zero.

## **VALUTAZIONE DI IMPATTO**

Deve essere effettuata la Valutazione di Impatto (DPIA).

La valutazione di impatto deve prevedere:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
- le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Nota: la presente scheda n.4 integra e sostituisce quella già approvata con Deliberazione n. 1249 del 2020, giusto DDR n. \_\_\_\_\_